

**Studio Legale****AVVOCATO EMILIA DIPALMA**

**TRIBUNALE DI PISTOIA SEZ. LAVORO**  
**AL GIUDICE MONOCRATICO IN FUNZIONE DI**  
**GIUDICE DEL LAVORO**

**Ricorso ex art. 669 quater-700 c.p.c.**

**Procedimento cautelare in corso di causa**

**Rg n° 538.22**

Giudice del Lavoro Dr. Barracca Francesco

PER: **Varesi Giuseppe**, nato a Cautano (BN) il 17.3.62, C.F. VRSGPP62C17C359I ed ivi residente alla via Saverio Zarrelli n° 12, rapp.to e difeso dall'avv. Emilia Di Palma C.F.: DPLMLE71A41G813Y, in virtù di procura in atti Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo Pec: [e.dipalma71@avvocatinocera-pec.it](mailto:e.dipalma71@avvocatinocera-pec.it) e/o fax 08119970076

**CONTRO**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Firenze, alla Via Mannelli, 113 - 50136 FIRENZE, rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, [firenze@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:firenze@mailcert.avvocaturastato.it)

**Ufficio scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio XI Ambito Territoriale di Pistoia**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Pistoia 51100 alla via Mabellini, 9, CF: 80006430476, rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, [firenze@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:firenze@mailcert.avvocaturastato.it) - [usppt@postacert.istruzione.it](mailto:usppt@postacert.istruzione.it).

**MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca**, in persona del suo Ministro e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, [firenze@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:firenze@mailcert.avvocaturastato.it)

**Liceo Statale “Coluccio Salutati”**, con sede in Montecatini Terme (PT), alla via Marconi n° 71 – 51016 in persona del Dirigente p.t., C.F. 81003610474, rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, [firenze@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:firenze@mailcert.avvocaturastato.it) [pts03000x@istruzione.it](mailto:pts03000x@istruzione.it)

Oggetto: ISTANZA CAUTELARE



[emilianadipalma@libero.it](mailto:emilianadipalma@libero.it)  
[e.dipalma71@avvocatinocera-pec.it](mailto:e.dipalma71@avvocatinocera-pec.it)



Via Mario Alison, 11  
 84018 Scafati (Sa)



mobile 373.7962863  
 studio 081.199.700.76



Impugnativa di licenziamento-Impugnativa provvedimento di risoluzione del contratto a tempo determinato “collaboratore scolastico”.

Impugnativa del decreto di depenamento-azione di accertamento dell’illegittimità del decreto di depenamento - Disapplicazione e/o annullamento del decreto di depenamento dalle graduatorie di Istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024 del Liceo Salutati, prot. n° 0002018 del 28.4.22, con conseguente richiesta di reinserimento-ricollocazione nelle predette graduatorie

Accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della piena validità del titolo culturale di accesso al profilo di collaboratore scolastico, nonché il riconoscimento giuridico dell’integrale punteggio per servizio finora svolto. Azione risarcimento del danno

^\*\*\*\*\*o\*\*\*\*\*o\*\*\*\*\*o\*\*\*\*\*^

### Premessa dei fatti

**- VENIVA DEPOSITATO RICORSO EX ART. 414 CPC RECANTE RG N° 538.22 DEL SEGUENTE TENORE LETTERALE.**

#### **1) Domanda inserimento graduatorie Ata-Periodi di servizio**

- a) Il ricorrente era inserito nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024 in qualità di personale A.T.A., per il profilo professionale di collaboratore scolastico. In particolare il ricorrente dichiara di essere stato collocato in terza fascia con il punteggio di 10,92 nel profilo di collaboratore scolastico.
- b) A tal proposito occorre precisare in fatto che in ciascuna scuola sono presenti delle graduatorie da utilizzare per gli incarichi a tempo determinato per le supplenze del personale ATA, c.d. graduatorie di istituto. Le graduatorie d’istituto sono divise in tre fasce, che determinano l’ordine secondo il quale sono convocati i candidati.
  - Prima fascia: sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi- art 554 del D.lgs 297/1994)
  - Seconda fascia: sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, elenchi provinciali ad esaurimento di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco Infermiere, Guardarobiere (DM 75/2001), elenchi provinciali ad esaurimento di addetto alle aziende agrarie (DM 35/2004)-
  - Terza Fascia: sono presenti i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal Bando che viene emanato dal MIUR con cadenza triennale.
- c) Nella domanda, nella sezione Titolo di Accesso, il ricorrente dichiarava come titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, diploma di: qualifica triennale, maestro d’arte, scuola magistrale per l’infanzia, diploma di maturità, attestati o diplomi professionali, anno conseguimento 1982, votazione conseguita 58,0, base votazione conseguita 60, base dieci 9,57, istituto presso il quale si è conseguito il titolo Istituto professionale per il Commercio “Aldo Moro” comune di Montesarchio Benevento.



**Studio Legale****AVVOCATO EMILIA DIPALMA**

- d) Nelle note della stessa domanda il ricorrente dichiarava tra l'altro: *...Diploma di maturità D090 – maturità tecnica-commerciale-amministrativo 58/60 – Istituto professionale per il commercio "Aldo Moro" Montesarchio (BN). Diploma di qualifica triennale – addetto segreteria di azienda- voto 6 Istituto professionale per il Commercio Aldo Moro Montesarchio (BN) ....*
- e) Nel triennio di validità delle graduatorie (2021/2024) il ricorrente ha ottenuto i seguenti incarichi presso le scuole statali, come dai contratti che si allegano, lavorando nei seguenti periodi:  
- dal 14.10.21 al 30.12.2021 - dal 31.12.2021 al 31.3.2022 - dal 01.04.22 al 10.06.22 (risolto il 28.04.22)

## 2) Comunicazione di risoluzione del contratto

Il Dirigente scolastico del Liceo Statale "Coluccio Salutati" con provvedimento del 28.04.2022, recante prot n° 0002017, Decreto n° 1032, a firma del D.S. Andreoni Marzia, comunicava al ricorrente in data 28/04/2022 a mezzo pec il provvedimento di risoluzione, avente il seguente tenore letterale:

*"Il Dirigente scolastico visti i contratti di lavoro a tempo determinato protocollo numero 4351 del 14/10/2021 stipulato tra il dirigente scolastico e il signor Varesi Giuseppe in qualità di collaboratore scolastico per 36 ore settimanali a decorrere dal 14.10.2021 e successive proroghe fino al 10.06.2022;*

*Considerati i controlli effettuati dal Liceo statale Salutati in qualità di istituzione scolastica che ha stipulato il primo contratto di lavoro, sulla domanda di inserimento nella graduatoria d'istituto del personale Ata di III fascia per gli a.a.s.s. 2021/2024 presentata dall'aspirante;*

*Constatato che il Sig. Varesi Giuseppe risulta privo del titolo di accesso al profilo professionale dichiarato nella domanda, con conseguente nullità dei contratti stipulati ai sensi degli articoli 2 e 7 del D.M. 50/2021;*                             *Decreta*

*Il signor Varesi Giuseppe, nato a Cautano (BN) il 17.3.62, C.F. VRSGPP62C17C359I, cesserà dal servizio a decorrere dal 28.04.2022 ultimo giorno di servizio il 28.04.2022.*

*Il servizio svolto presso questo Istituto dal 14.10.2021 al 28.04.2022 viene dichiarato come prestatato di fatto e non di diritto, pertanto è riconosciuto il trattamento economico ma non quello giuridico con la conseguenza che allo stesso non deve essere riconosciuto alcun punteggio. La scuola ha provveduto alla chiusura del contratto al sistema informativo Sidi".*

## 3) Decreto depennamento dalle graduatorie d'Istituto 3 fascia personale Ata



emilianadipalma@libero.it  
e.dipalma71@avvocatinocera-pec.it



Via Mario Alison, 11  
84018 Scafati (Sa)



mobile 373.7962863  
studio 081.199.700.76



Il Dirigente scolastico del Liceo Statale "Coluccio Salutati" con provvedimento del 28.04.2022, recante prot n° 0002018, Decreto n° 1033, a firma del D.S. Andreoni Marzia, comunicava al ricorrente in data 28/04/2022 a mezzo pec, il provvedimento di depennamento dalle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale Ata, avente il seguente tenore letterale:

*"Vista la legge 59.1997 articolo 21, comma 8,9 e 10; visto il d.p.r. 275/1999; vista la legge 241 del 1990;*

*visto il d.p.r. 445/2000 articolo 76 e 77; visto il Decreto Lgs 165.2001; visto il decreto ministeriale 50 del 03.03.2021 - Aggiornamento terza fascia graduatoria Ata triennio 2021-2024;*

*visto l'articolo 2, comma 5, del D.M. 50/2021 relativo ai "Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'Istituto di terza fascia";*

*Visto l'articolo sette comma uno del decreto ministeriale 50 20 21 che dispone la metà delle domande esclusione della procedura nel caso di mancanza di requisiti di cui agli articoli 2:03*

*Vista la domanda, presentata dall'aspirante signor Varesi Giuseppe, di inserimento nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale Ata per il periodo di validità 2021/2024 nei profili: collaboratore scolastico;*

*Visto il contratto di lavoro a tempo determinato protocollo numero 4351 del 14.10. 2021 stipulato con il signor Varesi Giuseppe, nel profilo di collaboratore scolastico, in funzione di organico aggiuntivo covid-19;*

*Considerati i controlli effettuati dal Liceo statale Salutati di Montecatini Terme sulla domanda dell'aspirante, in qualità di istituzione scolastica presso la quale è stato stipulato il primo contratto di lavoro dell'aspirante;*

*Rilevato che dai controlli effettuati è emerso che il signor Varesi Giuseppe risulta privo del titolo di studio dichiarato nella domanda di inserimento in graduatoria e, pertanto, carente di un requisito essenziale previsto dall'articolo 2, comma 5, del D.M. 50/2021*

**Decreta**

*il depennamento con effetto immediato del signor Varesi Giuseppe nato a Catania il 17.03.62 dalla graduatoria di circolo e d'istituto di terza fascia del personale Ata triennio 2021/2024 per il profilo di collaboratore scolastico.*

*Il presente decreto è notificato al diretto interessato ed inoltrato alle istituzioni scolastiche interessate. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente'.*

#### **4) Richiesta accesso agli atti**



emilianadipalma@libero.it  
e.dipalma71@avvocatinocera-pec.it



Via Mario Alison, 11  
84018 Scafati (Sa)



mobile 373.7962863  
studio 081.199.700.76





Il ricorrente, a mezzo di legale, provvedeva ad esercitare accesso agli atti, al fine di poter esercitare il suo legittimo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, diritto gravemente leso, stante la sommarietà delle informazioni contenute nei suddetti provvedimenti comminati in danno del ricorrente. Solo in seguito a tale richiesta di accesso agli atti, indirizzate agli uffici scolastici competenti, attuali soggetti resistenti, il ricorrente poteva prendere visione della intera documentazione.

### 5) Convalida dei titoli

Il ricorrente, in occasione della convalida dei titoli, su richiesta dell'istituto scolastico presso cui era impiegato, attuale parte resistente, inviava pec del 20.12.2021 con autocertificazione del proprio titolo di studio, e qui dichiarava di aver conseguito il diploma di "addetto alla segreteria di azienda" conseguito il 27.10.80 presso l'Istituto Aldo Moro di Montesarchio (BN).

Tale circostanza veniva anche confermata dall'istituto scolastico "Aldo Moro", con nota prot. 0005601 del 23.12.2021, in risposta alla nota del Liceo Salutati n. 0005543 del 18.12.2021, che interpellava in tal senso l'Istituto beneventano, in sede di verifica e convalida dei titoli, che appunto certificava il conseguimento da parte del ricorrente del "diploma di qualifica professionale Addetto alla segreteria d'azienda in data 30.06.1980, riportando la seguente votazione: 6/10", così come emerge dalla documentazione versata agli atti.

### 6) Impugnativa di licenziamento-provvedimento di risoluzione del contratto a tempo determinato "collaboratore scolastico" - Impugnativa del decreto di deprezzamento

Con comunicazione pec del 4.5.22 il ricorrente contestava i provvedimenti irrogati, con IMPUGNATIVA del seguente tenore letterale:

**LICEO STATALE "COLUCCIO SALUTATI"** - Via Marconi, 71 - 51016 - Montecatini Terme (PT) - COD. FISC. 81003610474 - [ptps03000x@istruzione.it](mailto:ptps03000x@istruzione.it)

**Ufficio Scolastico Territoriale di Pistoia** - [usppt@postacert.istruzione.it](mailto:usppt@postacert.istruzione.it)

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** - Via Mannelli, 113 - 50136 FIRENZE - [drto@postacert.istruzione.it](mailto:drto@postacert.istruzione.it)

Oggetto:

Impugnativa di licenziamento-Impugnativa Provvedimento di risoluzione del contratto a tempo determinato "collaboratore scolastico" recante n° prot 0002017 del 28.4.22, Decreto n° 1032

Impugnativa del decreto di deprezzamento dalle graduatorie di circolo e d'Istituto di terza fascia del personale Ata - Triennio 2021/2024 profilo collaboratore scolastico recante prot. n° 0002018 del 28.04.22, Decreto n° 1033

Con la presente, il sottoscritto **Varesi Giuseppe**, nato a Cautano (BN) il 17.3.62, C.F. **VRSGPP62C17C359I** ed ivi residente alla via Saverio Zarrelli n° 12, formalmente



**IMPUGNA**

*-il licenziamento/risoluzione del contratto di lavoro comminato dal Liceo Statale "Coluccio Salutati" con provvedimento del 28.04.2022, recante prot n° 0002017, Decreto n° 1032, a firma del D.S. Andreoni Marzia, comunicato allo scrivente in data 28/04/2022 a mezzo pec;*

*- il decreto di depennamento dalle graduatorie di Istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024 disposto dal Liceo Statale "Coluccio Salutati" con provvedimento del 28.04.2022, recante prot n° 0002018, Decreto n° 1033, a firma del D.S. Andreoni Marzia, comunicato allo scrivente in data 28/04/2022 a mezzo pec;*

*in quanto provvedimenti illegittimi, nulli, inefficaci, infondati in fatto e in diritto, e adottati in violazione di legge.*

*La motivazione posta a fondamento dei provvedimenti impugnati è assolutamente infondata, poiché lo scrivente invece è in possesso del titolo di accesso dichiarato, così come tra l'altro confermato dall'Istituto professionale Aldo Moro di Montesarchio (BN), con comunicazioni del 23.12.21 e del 26.4.22 a Voi indirizzate, avendo lo stesso regolarmente conseguito il titolo di qualifica triennale di addetto alla segreteria di azienda con voto 6, così come indicato nelle note a pag. 9 della domanda di inserimento nelle graduatorie, titolo di accesso valido per il profilo di collaboratore scolastico, così come previsto dalla normativa vigente in materia.*

*L'indicazione di un diploma conseguito in data 27.10.1982 nella sezione a pag. 3 è solo un evidente rifiuto causato dalla compilazione a cicli da parte degli addetti ai sindacati della scuola a cui si era rivolto lo scrivente.*

*In ogni caso nella stessa sezione viene indicato l'Istituto Professionale Aldo Moro e poi precisato correttamente il titolo di accesso di cui è in possesso, nella sezione NOTE a pagina 9 della domanda, dove dopo il rifiuto, viene riportato l'effettivo titolo di accesso conseguito dallo scrivente, ossia la qualifica triennale di addetto alla segreteria d'Azienda presso l'Istituto Professionale Statale Aldo Moro, con voto 6, titolo di accesso realmente conseguito dall'istante, come confermato dalla stesso Istituto scolastico da Voi interpellato per la convalida dei titoli.*

*Sulla scorta di tali precisazioni e motivi di impugnazione, lo scrivente c.s.*

*Vi diffida*

*alla immediata reintegra nel posto di lavoro con effetto immediato, e alla revoca del provvedimento di risoluzione e del decreto di depennamento, con l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali sofferti, attraverso la corresponsione delle retribuzioni non percepite, dalla data della risoluzione fino al 10.06.22 data di scadenza del contratto, e al reinserimento immediato nelle graduatorie, con immediata riassegnazione del punteggio ottenuto pari al servizio prestato da considerarsi dal 14.10.2021 fino al 10.06.22.*

*In mancanza lo scrivente si vedrà costretto, suo malgrado, ad agire giudizialmente nei Vs confronti, presso il Tribunale territorialmente competente, sia per la reintegra nel posto di lavoro, per l'annullamento del provvedimento di depennamento dalla graduatorie e di risoluzione del contratto, oltre che per il riconoscimento del punteggio*





*maturato, e per la tutela dei propri diritti lesi e il ristoro dei danni sofferti, in conseguenza dei Vs provvedimenti illeciti, adottati con palese abuso di potere.*

*Lo scrivente si dichiara altresì immediatamente disponibile alla ripresa del lavoro.*

*Per ogni eventuale comunicazione elegge domicilio presso l'Avv. Emilia Di Palma, alla quale è stato conferito ampio mandato, con studio in Scafati, alla via M. Alison n° 15, pec [e.dipalma71@avvocatinocera-pec.it](mailto:e.dipalma71@avvocatinocera-pec.it).*

## ELEMENTI IN DIRITTO

L'intimato licenziamento/risoluzione del contratto comminato dall'Istituto Liceo Statale "Coluccio Salutati" in data 28/04/2022, comunicato al ricorrente a mezzo pec, così come il decreto di depennamento dalle graduatorie di Istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024, disposto dal Liceo Salutati di Montecatini Terme, sono provvedimenti illegittimi, nulli, inefficaci, infondati in fatto e in diritto, e adottati in violazione di legge, per tutti i motivi di seguito riportati.

Con il presente atto, il ricorrente agisce in giudizio al fine di sentir dichiarare la illegittimità dei suddetti provvedimenti, adottati nei suoi confronti, onde ottenere la disapplicazione dei provvedimenti illegittimi sopra descritti, con conseguente reinserimento in graduatoria e ripristino del punteggio ingiustamente decurtato, fondando le sue pretese sulle seguenti e concordanti osservazioni in fatto ed in diritto.

\* \* \* \* \*

### **Giurisdizione del Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro**

Emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *"tutte"* le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *"includere le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali"*. La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, *"restano devolute alla"*





*giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".*

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ovvero al reinserimento previa disapplicazione del provvedimento di depennamento impugnato, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

### **Sulla natura del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, inquadramento e CCNL ad esso applicabile.**

In via preliminare è opportuno richiamare l'attenzione dell'On.le Giudice del lavoro sulla circostanza che, in ragione del processo di privatizzazione del pubblico impiego avvenuto nel nostro ordinamento giuridico per effetto della riforma avviata con il decreto Lgs. n. 80/1998, pur permanendo nella sfera di diritto pubblico, il rapporto di lavoro pubblico va considerato alla luce di un rapporto contrattuale – privatistico, pertanto, ove si verifichi una qualsivoglia lesione dei diritti del prestatore di lavoro dovuta anche all'esercizio di poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione – datrice di lavoro, la situazione soggettiva lesa dovrà qualificarsi alla stregua delle più recenti classificazioni civilistiche.

Ciò induce ad una estensione dell'intera disciplina codicistica a tale rapporto di lavoro.

Pertanto, sul punto occorre rilevare in diritto che emerge per tabulas che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c..

In particolare, dalla documentazione esibita in atti, emerge che il rapporto intercorrente tra le parti, in ragione del processo di unificazione delle regole per i rapporti di lavoro pubblico e privato, trattasi di rapporto di lavoro subordinato a cui deve essere applicato il CCNL comparto Scuola.

### **Competenza territoriale Tribunale adito**



emilianadipalma@libero.it  
e.dipalma71@avvocatinocera-pec.it



Via Mario Alison, 11  
84018 Scafati (Sa)



mobile 373.7962863  
studio 081.199.700.76







Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è **il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto**"*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Il ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto Liceo Statale "Coluccio Salutati" di Montecatini Terme, come sopra già indicato.

### **Sull'illegittimità del decreto di depennamento e del conseguente decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, per violazione dei principi di cui al D.Lgs n. 165/2001, art. 55**

Attualmente la legge non attribuisce al Dirigente Scolastico il potere di procedere con la risoluzione anticipata di un contratto, essendo di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale. L'art. 55 del decreto Lgs. n. 165/2001, stabilisce inderogabilmente il carattere imperativo delle disposizioni disciplinari generali e la loro applicabilità anche al personale docente: *"Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, c. 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2"*.

L'art. 55 quater, lett. d, rubricato "licenziamento disciplinare" contiene, fra le fattispecie per le quali viene prevista tale sanzione, anche le assunte "falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera". Non vi è dubbio, pertanto, che il comportamento contestato al ricorrente abbia natura disciplinare, perché la legge stessa lo qualifica come illecito disciplinare.





Fra le norme imperative identificate dall'art. 55 comma 1 del Decreto lgs. n. 165/2001 vi è quella relativa al procedimento disciplinare previsto dall'art. 55 bis: **"le sanzioni più gravi non sono irrogabili direttamente dal dirigente scolastico, che deve trasmettere gli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari presso l'Ufficio Scolastico Regionale entro 5 giorni dalla notizia del fatto"**.

Inoltre, **l'addebito deve ovviamente essere contestato per iscritto (art. 55 bis, comma 2), NON OLTRE 40 giorni dalla notizia del fatto, e il lavoratore deve essere convocato per essere sentito a difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno 20 giorni.** In ogni caso il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni.

Che nei procedimenti disciplinari si debba seguire il procedimento ora sommariamente descritto è ulteriormente confermato dalla circolare n. 88/2010 del M.I.U.R. la quale fornisce "indicazioni ed istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto lgs.n. 150/2009": *"L'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009, disciplina una serie di infrazioni per la commissione delle quali è prevista l'irrogazione della sanzione espulsiva del licenziamento disciplinare"* (circolare M.I.U.R. n. 88/2010, pag. 11) per il quale viene enunciato ed analizzato il necessario, ineludibile procedimento.

La stessa Suprema Corte, richiamando i propri precedenti, afferma che: *"la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.."* (Cass. 3.2.2003 n. 1562; Cass. 11.6.2003 n. 9397; Cass. 23.8.2004 n. 16584; Cass. 30.3.2006 n. 7546)" (Cass. Civ. sez. lav. 26.10.2010 n. 21912.).

**Nel caso specifico l'Amministrazione ha completamente omesso ogni adempimento relativo al procedimento disciplinare, dalla contestazione dell'addebito alla convocazione, violando espressamente norme imperative, come tali qualificate dall'art. 55 Decreto lgs. n. 165/2001, con conseguente nullità (o comunque illegittimità) sia dell'esclusione della graduatoria, sia della risoluzione del rapporto di lavoro.**

Il ricorrente pertanto sulla scorta di tali gravi palesi illegittimità ha diritto ad essere reinserito nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati, nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali.





Secondo la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, in base al principio espresso nella sentenza n. 18699/2019, le false dichiarazioni producono l'automatico effetto caducatorio di cui **all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 con conseguente nullità del contratto solo quando comportano la carenza di un requisito che in ogni caso avrebbe impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.** Ciò si verifica quando la legge (o anche un bando di concorso non contrario alla legge) stabilisce rispetto ad un determinato requisito una regola certa di incompatibilità con l'accesso all'impiego pubblico. Al contrario, allorquando queste riguardano requisiti non ostativi all'assunzione e quindi ad essa non essenziali, assumono il carattere di vizi "funzionali" e costituiscono ragione di risoluzione, **ricadendo non più nell'alveo dell'art. 75 del D.P.R. citato ma in quello dell'art. 55-quater, lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001, disposizione che prevede il licenziamento per i falsi documentali e dichiarativi resi in occasione ed ai fini dell'assunzione.**

## CASO IN ESAME

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio **si contesta al Sig. Varesi Giuseppe la circostanza di essere "privo del titolo di studio dichiarato nella domanda di inserimento in graduatoria e pertanto carente di un requisito essenziale previsto dall'art. 2 comma 5 del D.M. 50/2021"**.

Orbene tale normativa citata dall'Istituto resistente, testualmente prevede:

*"I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 10 e tenuto conto del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del DPR 15 marzo 2010, n. 88 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall'articolo 4 della sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola, sottoscritta in data 25 luglio 2008, e di seguito indicati per ciascun profilo professionale: A) - Assistente Amministrativo: 1 - Diploma di maturità. B) - Assistente Tecnico: 1 - Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Ministero dell'Istruzione 6 Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda. C) - Cuoco: 1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina. D) - Infermiere: 1 - Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere. E) - Guardarobiere: 1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda. F) - Addetto alle aziende agrarie: Diploma di qualifica professionale di: 1- operatore agrituristico; 2- operatore agro industriale; 3- operatore agro ambientale. G) - **Collaboratore Scolastico: 1 - Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni**".*





A seguito delle richieste pervenute l'Istituto "Aldo Moro" di Montesarchio (BN), con nota prot. 0005601 del 23.12.2021, in risposta a richiesta con nota n. 0005543 del 18.12.2021, certificava al Liceo Salutati di Montecatini Terme, in sede di verifica e convalida dei titoli, il conseguimento da parte del ricorrente del "**diploma di qualifica professionale Addetto alla segreteria d'azienda in data 30.06.1980, riportando la seguente votazione: 6/10**", così come emerge dalla documentazione versata agli atti.

In tal senso anche il ricorrente con pec del 20.12.2021 inviava autocertificazione del proprio titolo di studio, dichiarando di aver conseguito il diploma di "**addetto alla segreteria di azienda**" conseguito il 27.10.80 presso l'Istituto Aldo Moro di Montesarchio (BN), circostanza poi confermata dallo stesso Istituto "Aldo Moro".

Dunque il ricorrente è in possesso di titolo pienamente valido, ai sensi di legge, e nello specifico così come contemplato dalla norma sopra citata, tra l'altro invocata dallo stesso istituto scolastico resistente nei provvedimenti impugnati.

Testualmente si contesta al Sig. Varesi Giuseppe la circostanza di essere "**privo del titolo di studio dichiarato nella domanda di inserimento in graduatoria e pertanto carente di un requisito essenziale previsto dall'art. 2 comma 5 del D.M. 50/2021**".

**Tale motivazione è insussistente oltre che infondata, poiché il ricorrente Sig. Varesi Giuseppe è in possesso di diploma di qualifica professionale, titolo pienamente valido ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.M. 50/2021, circostanza da cui scaturisce la totale illegittimità dei provvedimenti irrogati di risoluzione del contratto e depennamento dalle graduatorie del personale Ata.**

Oltre alla totale illegittimità nel merito dei provvedimenti impugnati, è evidente che nel caso oggetto di questo giudizio andava osservata la disposizione di cui all'art. 55 del D.Lgs n° 165/2001 con tutta la relativa disciplina, procedura che invece non è stata osservata e applicata dagli Istituti resistenti, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima. Infatti come già detto, pur volendo ammettere per ipotesi che fossero fondate le motivazioni "addotte", o comunque addotte in maniera molto generica, dalla mera lettura del disposto di cui all'art. 55 quater, si può dedurre la pacifica applicazione della relativa disciplina al caso di cui è causa.

#### **Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare)**

**1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:**

**a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;**





*b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;*

*c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;*

**d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro** ovvero di progressioni di carriera;

*e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;*

*f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.*

### **SULL'ILLEGITTIMITÀ DEI DECRETI IMPUGNATI PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

Nel caso di specie, i decreti di depennamento e di risoluzione del rapporto di lavoro, assunti dal Dirigente scolastico sopra indicato, non sono stati preceduti da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso" per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138). In altri termini, secondo la giurisprudenza, è illegittimo il provvedimento di depennamento nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto della odierna ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto il suo diritto al reinserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia personale Ata per il periodo 2017/2021.

Tale motivo d'impugnazione riguarda manifeste ed essenziali lacune dell'iter istruttorio, connotato da violazione d'ogni legittima garanzia di difesa e di contraddittorio, non essendosi instaurato col soggetto interessato agli effetti finali del procedimento. Il provvedimento di depennamento che oggi si impugna in via principale, si è rivelato quanto mai inaspettato e imponderabile in ragione della sua occorsa adozione in assoluta violazione delle garanzie procedurali sancite in tema partecipazione al procedimento amministrativo. Gli artt. 7 e 8 della legge 241/90, infatti, prescrivono che l'avvio del procedimento debba essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti. Solo ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'Amministrazione può ovviare all'invio della comunicazione in parola. Di queste





particolari esigenze l'Amministrazione non fa menzione, né si comprende quali possano essere.

Pertanto, in primo luogo, a fronte di una situazione di fatto consolidata, in relazione alla quale, come detto, non si ravvisano profili di criticità, a maggior ragione l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire al ricorrente, la possibilità di conoscere, prima dell'adozione del provvedimento finale, ciò che gli veniva contestato, sia al fine di aiutare l'Amministrazione stessa ad una corretta valutazione dei fatti integrando l'attività istruttoria, sia a fini prettamente difensivi, al fine di veder tutelati i propri diritti. La legge 241/90, all'art. 10-bis sancisce espressamente che il destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, nel termine di dieci giorni, possa presentare le proprie osservazioni e i documenti a sostegno della propria difesa. Al ricorrente ciò è stato completamente negato, ancorché la stessa lex specialis della selezione, all'art. 9, commi 6 e 7, lo avesse espressamente sancito, disponendo infatti che l'esclusione dalle graduatorie possa evitarsi mediante una regolarizzazione della domanda, previa fissazione, da parte della scuola capofila tenuta alla compilazione delle graduatorie, di un congruo periodo per adempiere alle necessarie attività integrative e/o modificative.

*In tema di graduatorie scolastiche, la giurisprudenza amministrativa ha più volte "ritenuto (...) che ai sensi dell'art. 7 della legge 241 del 1990 la ragion d'essere della partecipazione del privato al procedimento amministrativo risponde a principi di trasparenza e di giusto procedimento e si configura anche quando i presupposti del provvedimento da adottare richiedano accertamenti tecnici, come pure si estende anche agli atti vincolati, essendo evidente che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7458)".*

In particolare, come si è già affermato la medesima giurisprudenza ha altresì ritenuto che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato, precluda al medesimo di contribuire alla corretta identificazione dei presupposti fattuali posti alla base delle decisioni assunte dall'Amministrazione.

Nella fattispecie, doveva pertanto ritenersi inibito all'Amministrazione di procedere al depennamento di parte ricorrente dalle graduatorie di che trattasi, risultando anzi imposto a quest'ultima di azionare il soccorso istruttorio ex art. 10-bis della Legge n. 241/90. In tal senso, milita la giurisprudenza prevalente, derivandone che l'esclusione potrà essere disposta non per la presenza di dichiarazione incompleta o omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta, ovvero non possieda, effettivamente, il requisito necessario.

### **Sull'illegittimità del decreto di depennamento e del conseguente decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, per violazione dei principi indicati dal D.M. 50/2021 in ordine alla verifica della domanda di inserimento**

L'art. 7 del D.M. 717/2014 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati,





relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio in corso. Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione. Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.

La competenza dei controlli di merito è del dirigente scolastico che attribuisce la supplenza e va effettuato immediatamente all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Il dirigente scolastico, nell'effettuare il controllo deve garantire la massima trasparenza nei riguardi degli atti che produce con le sue eventuali decisioni. Egli, infatti deve individuare e rendere note le misure per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. Il controllo deve essere effettuato entro 30 giorni (art. 72, commi 1 e 2, DPR 445/00).

Le scuole sono tenute ad effettuare controlli diretti su tutte le dichiarazioni presentate che fanno riferimento ad enti pubblici (acquisendo d'ufficio idonea documentazione dalle scuole presso le quali il servizio è stato prestato), mentre possono richiedere la documentazione relativa ai servizi svolti presso enti privati, salvo la verifica diretta del versamento dei contributi presso gli enti previdenziali.

In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve **procedere alla rideterminazione dei punteggi**, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

- Nel caso di specie, dopo la verifica dei titoli, attraverso le certificazioni pervenute dall'Istituto "Aldo Moro" l'Istituto scolastico resistente non effettuava la convalida del titolo benchè fosse regolare e valido, oltre che utile per l'inserimento nelle graduatorie del personale Ata. Dunque illegittimamente parte resistente non procedeva alla convalida dei titoli posseduti dal ricorrente.





## **Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del Dlgs 297/1994, violazione D.M. n. 717/2014 e violazione del D.M. n. 50/2021: piena validità del titolo di accesso**

In sede di presentazione della domanda di inserimento la ricorrente non si è resa responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, avendo correttamente riportato i dati relativi al diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione del Settore Cucina, conseguito presso l'Istituto Professionale Paritario "Passarelli", nell'anno scolastico 2012/2013 con votazione 100/100.

All'art. 7 del D.M. n° 50/21, nel primo comma è previsto: *1. L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3; b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e **non riconducibili a mero errore materiale**.*

E' evidente che nel caso in esame si è trattato di **mero errore materiale**, non avendo il ricorrente effettuato dichiarazioni mendaci né prodotto titoli falsi, e quindi il Dirigente Scolastico, sulla scorta dell'errore fatto in domanda, all'esito di quanto autocertificato dallo stesso ricorrente e poi confermato dall'Istituto scolastico Beneventano, avrebbe dovuto solo rideterminare il punteggio e quindi riassegnare il ricorrente in graduatoria, così come previsto dal comma 13, art. 6 del D.M. 50/2021.

"13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, **ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante**. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza".

### **INFONDATEZZA-ERRONEITA' PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**

Il ricorrente ha regolarmente conseguito il titolo dichiarato, ne deriva, dunque, che lo stesso non si è attribuito una qualifica professionale che non era in suo possesso. **Pertanto, è del tutto illegittimo far discendere la risoluzione e il depennamento**, essendo il ricorrente in possesso di valido titolo ai sensi della vigente normativa succitata.

### **Errore-vizio materiale nella compilazione della domanda**

Questa difesa si riporta estensivamente a quanto già dedotto nella impugnativa di licenziamento e/o risoluzione del rapporto di lavoro, motivazioni da intendersi parte integrante del presente ricorso: "

*La motivazione posta a fondamento dei provvedimenti impugnati è assolutamente infondata, poiché lo scrivente invece è in possesso del titolo di accesso dichiarato, così come tra l'altro confermato dall'Istituto professionale Aldo Moro di Montesarchio (BN), con comunicazioni del 23.12.21 e del 26.4.22 a Voi indirizzate, avendo lo stesso*







Studio Legale

**AVVOCATO**EMILIA**DIPALMA**

*regolarmente conseguito il **titolo di qualifica triennale di addetto alla segreteria di azienda con voto 6, così come indicato nelle note a pag. 9 della domanda di inserimento nelle graduatorie, titolo di accesso valido per il profilo di collaboratore scolastico, così come previsto dalla normativa vigente in materia.***

*L'indicazione di un diploma conseguito in data 27.10.1982 nella sezione a pag. 3 è solo un evidente refuso causato dalla compilazione a cicli da parte degli addetti ai sindacati della scuola a cui si era rivolto lo scrivente.*

*In ogni caso nella stessa sezione viene indicato l'Istituto Professionale Aldo Moro e poi precisato correttamente il titolo di accesso di cui è in possesso, **nella sezione NOTE a pagina 9 della domanda, dove dopo il refuso, viene riportato l'effettivo titolo di accesso conseguito dallo scrivente, ossia la qualifica triennale di addetto alla segreteria d'Azienda presso l'Istituto Professionale Statale Aldo Moro, con voto 6,** titolo di accesso realmente conseguito dall'istante, come confermato dalla stesso Istituto scolastico da Voi interpellato per la convalida dei titoli.*

Gli Uffici scolastici resistenti si sono pertanto resi autori di grave illecito, con serie e dannose conseguenze nella sfera giuridica di parte ricorrente.

Al ricorrente, essendo in possesso di regolare titolo di studio, valido per l'inserimento in graduatoria Ata, appunto il diploma di qualifica professionale di "Addetto alla segreteria", non andavano irrogati i provvedimenti impugnati di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro. A seguito dell'evidente errore materiale in cui è incorso parte ricorrente nel riportare erroneamente anche un titolo diverso, in effetti inesistente, ma poi con l'aggiunta di quello corretto, andava solamente rideterminato il punteggio re riposizionato in graduatoria, con il punteggio corretto, ed eventualmente solo nel caso ci fossero stati aspiranti in graduatoria non occupati, in posizione migliore con punteggio più alto rispetto al ricorrente, allora procedere alla risoluzione, ma sicuramente senza effettuare alcun depennamento, essendo il Sig. Varesi Giuseppe, in possesso di titolo valido per l'accesso alle Graduatorie del personale Ata.

Pertanto, è del tutto illegittima l'esclusione dello stesso dalla graduatoria, ove si consideri che, al di là dell'errore materiale involontario in cui è incorso nella compilazione della domanda, il ricorrente è comunque in possesso del diploma di qualifica triennale, utile per l'accesso nelle graduatorie Ata e comunque indicato nella domanda di inserimento, circostanze pacifiche già per tabulas, che legittimano la sua permanenza in graduatoria per il profilo di collaboratore scolastico.

Difatti, l'immediata esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio, che impone di valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dal candidato, è del tutto illegittima. Quest'ultimo costituisce strumento che deve trovare applicazione ogniqualvolta siano state commesse irregolarità od omissioni la cui gravità non comporti l'esclusione del candidato, in quanto in possesso dei requisiti di ammissione.



emilianadipalma@libero.it  
e.dipalma71@avvocatinocera-pec.it



Via Mario Alison, 11  
84018 Scafati (Sa)



mobile 373.7962863  
studio 081.199.700.76





**Studio Legale**

**AVVOCATO EMILIA DIPALMA**

Nel caso in esame, infatti l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad una attenta valutazione dei titoli di studio posseduti dalla parte ricorrente, senza ricorrere al suo depennamento e risoluzione del contratto.

Sotto tale versante emerge l'ennesimo abuso dell'amministrazione resistente.

### **RISARCIMENTO DEL DANNO PER ERRORE COMMESSO DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA. RICONOSCIMENTO DELLE SPETTANZE ECONOMICHE E DEL PUNTEGGIO GIURIDICO.**

L'erronea valutazione dell'Amministrazione scolastica ha determinato la risoluzione del contratto di lavoro stipulato dal ricorrente con l'Istituto Liceo "Salutati" di Montecatini Terme (PT), ultimo rapporto di lavoro dal 01.04.2022 al 10.06.22, per 36 ore settimanali, rapporto risolto in data 28.04.22, e quindi 43 giorni in anticipo, con conseguente illegittima perdita della corrispondente retribuzione. Il dipendente il cui contratto di lavoro sia stato risolto illegittimamente dall'Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni qualora l'errore sia stato operato dall'Amministrazione scolastica. Come stabilito da Cass. S.U., con sent. n. 7842/1994, la responsabilità della P.A. *"è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A."*.

Posto che il ricorrente avrebbe conservato il diritto a proseguire le supplenze se gli Istituti scolastici resistenti non avessero illegittimamente ed infondatamente disposto il depennamento dalla graduatorie e quindi la risoluzione del contratto di lavoro a termine, lo stesso ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo.

Il ricorrente pertanto sulla scorta di tali gravi palesi illegittimità ha diritto ad essere reinserito nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati, con contestuale riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, **nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali.**

### **RICONOSCIMENTO GIURIDICO SERVIZIO PRESTATO**

Assume importanza il riconoscimento del punteggio giuridico maturato. Ricordiamo che per accedere alla I fascia (graduatorie permanenti) è necessario maturare un'anzianità di servizio di 24 mesi. Si tratta nello specifico di un'anzianità di servizio di almeno due anni ovvero 23 mesi e 16 giorni prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre, oltre ovviamente al possesso del corretto titolo d'accesso.



emilianadipalma@libero.it  
e.dipalma71@avvocatinocera-pec.it



Via Mario Alison, 11  
84018 Scafati (Sa)



mobile 373.7962863  
studio 081.199.700.76





Per il reclutamento del personale di ruolo, infatti, si procede con lo scorrimento delle graduatorie permanenti. Si tratta di graduatorie alle quali possono iscriversi solamente coloro che hanno maturato almeno 24 mesi di servizio come personale ATA, ai quali viene data la possibilità di candidarsi per un posto di ruolo.

Sul punto occorre ribadire quanto già precisato in fatto. In particolare sia per quanto attiene l'accesso che la composizione nonché i vantaggi derivanti dall'inserimento nella prima fascia, c.d. Graduatoria permanente o "ATA 24 mesi" ( 24 mesi anche non continuativi - prestato senza demerito -in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre), che la stessa è la graduatoria da cui vengono attinti i nominativi per le immissioni in ruolo e per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno conferite dall'Ufficio Scolastico. Vi si accede con 24 mesi di servizio svolto nelle scuole statali per il profilo di interesse. La graduatoria viene rinnovata annualmente (di solito a marzo/aprile ogni USR pubblica il decreto relativo alla propria regione).

Tanto premesso con riserva di più ampiamente dedurre ed illustrare, parte ricorrente, come innanzi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa,

### CONCLUDE

Affinché l'adito Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, Voglia così provvedere:

- a) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto di risoluzione del contratto recante n° prot. 0002017 del 28/04/2022 disposto dal Liceo Statale Coluccio Salutati di Montecatini Terme e del decreto di depennamento dalla graduatoria di istituto recante prtoc. N° 0002018, a firma dello stesso DS Dr. Marzia Andreoni, e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti e pertanto
- b) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserito e/o ricollocato nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024 nel profilo di collaboratore scolastico, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati;
- c) **CONDANNARE** gli Istituti scolastici resistenti all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e quindi condannarli al reinserimento e/o ricollocazione del ricorrente Sig. Varesi Giuseppe, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia del personale Ata nel profilo di collaboratore scolastico, così come da domanda di inserimento nelle graduatorie effettuata in data 21.04.21, nella posizione ad esso spettante in base alla votazione conseguita con il diploma di qualifica triennale e titoli ulteriori, e quindi pari a punti 7,25, più il punteggio maturato in seguito al servizio prestato e a quello che avrebbe





maturato fino al 10.6.22, per il **profilo di collaboratore scolastico, e quindi per ulteriori 6 punti;**

d) accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ossia del diploma di "addetto alla segreteria di azienda" conseguito il 27.10.80 presso l'Istituto Aldo Moro di Montesarchio (BN), per tutte le motivazioni in fatto e in diritto suesposte;

e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato (6 punti maturati nell'a.s. 2021/2022), nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;

g) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno, ovvero **alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza del contratto ossia al 10.06.2022, oltre alle retribuzioni dell'anno scolastico 2022/2023 precluse al ricorrente a seguito dell'illegittimo depennamento subito, oltre interessi legali,** ovvero alla somma che l'On.le Giudice del Lavoro adito riterrà opportuno liquidate, anche secondo equità, ovvero nella misura che l'On.le Tribunale adito riterrà più opportunamente quantificata.

h) adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;

i) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrente, **con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.**

A tal fine il ricorrente

### CHIEDE

che il sig. Giudice Monocratico voglia :

- fissare con decreto l'udienza di discussione della causa per la trattazione del giudizio di merito, invitando le parti a comparire personalmente; se possibile si chiede la fissazione di udienza mediante collegamento da remoto, tenuto conto del luogo di residenza del ricorrente (prov. di Benevento) e del suo attuale stato di disoccupazione;

In via istruttoria si chiede che il sig. Giudice voglia ai sensi dell'art.421 c.p.c. ordinare agli Uffici resistenti ogni documento utile ai fini della causa.

Si allegano e si offrono in comunicazione gli atti citati nella premessa.

Salvo ogni altro diritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, il ricorrente dichiara, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 9 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 37 del d.l. n. 98/2011, che il proprio reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione è inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 e che pertanto è esonerato al pagamento del contributo unificato. La presente controversia è di valore indeterminabile.





Scafati 1 settembre 2022

Avv. Emilia Di Palma

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui la ricorrente risultava inserite e in cui chiede essere reinserita e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Toscana e di Lucca, o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

**FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso a:

**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Firenze, alla Via Mannelli, 113 - 50136 FIRENZE, rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza a [firenze@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:firenze@mailcert.avvocaturastato.it)

**Ufficio scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio XI Ambito Territoriale di Pistoia**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Pistoia 51100 alla via Mabellini, 9, CF: 80006430476, rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza a [firenze@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:firenze@mailcert.avvocaturastato.it) - [usppt@postacert.istruzione.it](mailto:usppt@postacert.istruzione.it).

**MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca**, in persona del suo Ministro e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, mediante



**Studio Legale****AVVOCATO EMILIA DIPALMA**

notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza a  
firenze@mailcert.avvocaturastato.it

**Liceo Statale "Coluccio Salutati"**, con sede in Montecatini Terme (PT), alla via Marconi n° 71 – 51016 in persona del Dirigente p.t., C.F. 81003610474, rapp.to e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza a firenze@mailcert.avvocaturastato.it

Quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza sia pubblicato sul sito internet ufficiale del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Scafati lì 1 settembre 2022

Avv. Emilia Di Palma

- Il Giudizio di merito recante Rg n° 538.22, veniva assegnato al G.D.L Dr. Barracca, che fissava la prima udienza di discussione al 13.03.23.

### DOMANDA CAUTELARE

- Nelle more del giudizio di merito sono intervenuti motivi d'urgenza tali da rendere necessaria la pronuncia del Giudice del Lavoro in via cautelare, essendo il diritto del ricorrente, di cui alla domanda azionata, minacciato da un pregiudizio irreparabile.

- Il ricorrente a seguito della risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato di "collaboratore scolastico" e dell'illegittimo depennamento dalla graduatorie di Istituto terza fascia personale Ata, per il triennio 2021/2024, così come descritto nel ricorso ex art. 414 cpc, che per brevità espositiva, è da intendersi qui per integralmente riportato e trascritto, non ha più potuto svolgere regolarmente il suo lavoro, il tutto a causa di un provvedimento illegittimo, adottato in via arbitraria dagli istituti resistenti, in tal modo ledendo non solo il sacrosanto diritto al lavoro del ricorrente, ma anche la possibilità per lo stesso di poter affrontare tutti i costi familiari, le spese ordinarie necessarie, per la conduzione di un'esistenza dignitosa, che solo il lavoro può offrirgli, lavoro che gli veniva tolto in maniera del tutto illegittima, per le motivazioni di fatto e diritto di cui al ricorso di merito, sopra trascritto.

-Il ricorrente, come ampiamente documentato, deve pagare il canone di locazione mensile di € 250,00, così come documentato dal contratto di locazione versato in atti e dai pagamenti scorsi effettuati; deve inoltre provvedere al pagamento dell'assegno di mantenimento mensile dei figli Simone e Maria Laura Varesi, ancora studenti e quindi economicamente non indipendenti, per un importo mensile di € 400,00, così come attestato dal provvedimento di omologa del Tribunale di Benevento del ricorso per separazione consensuale dei coniugi e dai bonifici allegati.



emilianadipalma@libero.it  
e.dipalma71@avvocatinocera-pec.it



Via Mario Alison, 11  
84018 Scafati (Sa)



mobile 373.7962863  
studio 081.199.700.76





-Il ricorrente deve inoltre poter affrontare le spese ordinarie, quali le utenze domestiche, di cui si allegano bollettini a titolo esemplificativo, nonché quelle vitali quali l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

-Costi di vita che al momento il ricorrente non è più in grado di affrontare a seguito della illegittima perdita del proprio posto di lavoro e del contestuale depennamento dalle graduatorie d'istituto, circostanza che gli nega ogni possibilità di riprendere a lavorare, quanto prima, con conseguente necessità urgente di ottenere una pronuncia cautelare, stante il pregiudizio imminente, nelle more del giudizio ordinario, di non poter più adempiere ai propri obblighi di padre, oltre che a poter provvedere al proprio sostentamento nonché alla tutela del suo sacrosanto diritto al lavoro, essendo in possesso di valido titolo di studio per lo svolgimento del ruolo di collaboratore scolastico.

- Nelle more del giudizio ordinario, intanto, nonostante l'avvenuto depennamento dalle graduatorie, il ricorrente riceve numerose convocazioni dagli istituti che aveva inserito nella domanda per gli anni 2021/2024, e solo all'esito dell'aggiudicazione della convocazione, a seguito di sua accettazione dell'incarico, i referenti degli istituti che lo convocano, gli comunicano l'impossibilità a poter stipulare con lo stesso un regolare contratto di lavoro, stante l'avvenuto depennamento dalla Graduatorie Ata.

- Tale circostanza, ossia delle numerose convocazioni, da tutti gli istituti indicati in domanda, per posto di supplente di collaboratore scolastico, e della sua individuazione quale soggetto a cui spetterebbe il posto, danno piena prova della sussistenza del periculum in mora, ossia del pericolo in cui incorre il ricorrente di perdere tutte queste numerose occasioni lavoro, che gli garantirebbero di poter svolgere regolarmente il suo lavoro, avendo i requisiti richiesti dalla legge e il valido titolo per accedere alla Graduatoria da cui è stato illegittimamente depennato.

- Relativamente al fumus boni iuris, questa difesa sempre per brevità espositiva, si riporta a tutte le motivazioni di diritto già formulate nel ricorso ex art. 414 cpc, e qui in premessa testualmente riportate, e quindi qui da valersi in ordine alla sussistenza del fumus.

### SUL PERICULUM IN MORA

Quanto al periculum in mora è evidente che il ricorrente subisce il gravissimo danno di non essere inserito nelle Graduatorie Provinciali del personale Ata, poiché depennato ingiustamente ed illegittimamente, essendo in possesso di valido titolo per la permanenza nelle Graduatorie, anche a voler considerare l'errore materiale nell'inserimento dei dati nella domanda, con inevitabile perdita di chance e depauperamento della professionalità. Il requisito dell'urgenza è vieppiù evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di esercitare il lavoro di collaboratore scolastico per tutto il triennio 2021-2024, perdendo oltre alla retribuzione anche il relativo punteggio, che è strettamente correlato alle chance occupazionali. Soccorre a fondare tale





prospettazione l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni famigliari e dell'impoverimento della professionalità. Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016, ha, ben scolpito le esigenze di carattere personale: *“E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente ‘irreparabile’, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e famigliari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)”*. D'altro canto, sono numerosissimi i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in considerazione dei relativi *“pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”* (Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lay. 2000,400; nello stesso senso, ex muftis, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016). La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione de *“il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa”* (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287). Il Tribunale di Chieti nella già citata ordinanza del 23.04.2008 ha riconosciuto, in una situazione analoga, che *“Quanto all'elemento del periculum in mora, si ritiene che esso sia nella specie integrato dalla natura del contratto e del depauperamento della professionalità del ricorrente con conseguente ‘perdita di chance’, vista alla luce della più recente giurisprudenza in materia”*. Invero, l'art. 700 cpc, prevedendo misure idonee *“ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”*, per opinione pressoché unanime, costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo di tardività. Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d'urgenza - modellandosi sul periculum in mora affermato in concreto (un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria) - abbia un contenuto anticipatorio. Infatti, quando si attende che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno, il provvedimento cautelare, per evitare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento principale potrà giungere a costituire tali effetti, deve tendere, non già a conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad anticipare l'effetto costitutivo ed innovativo (nel caso de quo, l'inizio effettivo del rapporto di lavoro), che determina il grave pregiudizio. Si tratta in buona sostanza, di una forma di tutela che è, nel caso in esame, sia un rimedio sia un'anticipazione finalizzati a proteggere il diritto controverso dal periculum in mora, costituito dagli effetti negativi della durata, anche fisiologica, del processo nel tempo. In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'iter diretto alla







produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto. Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per l'odierno ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il lavoro da collaboratore scolastico con conseguenti retribuzioni - il punteggio dello scorso anno e del corrente anno scolastico ovvero più anni di servizio), paventando il realizzarsi di effetti dannosi ravvisabili di natura personalistica. Non a caso, il Giudice del lavoro di Termini Imerese, dott.ssa Teresa Ciccarello, ha infatti, stabilito che: "Orbene, dalla lettura coordinata delle anzidette disposizioni normative (art. 1 co. 110 della l. n. 107/15, art. 5 del d.lgs 59/2017, come modificato dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145) si ricava che, al fine di accedere alle procedure concorsuali .....*deve ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora in quanto l'esclusione dagli elenchi.... delle graduatorie di seconda fascia priverebbe la ricorrente della possibilità di ottenere supplenze di durata annuale per l'a.s. 2020/2021...*".

Per cui, tenuto conto delle varie convocazioni che tuttora il ricorrente riceve, e quindi della fase di reclutamento in essere, si ravvisa con chiara evidenza l'interesse ad un provvedimento d'urgenza, anche inaudita altera parte, o comunque in subordine all'esito di comparizione delle parti in tempi stretti.

In tal senso si è pronunciato il Giudice del lavoro di Ferrara, dott.ssa Alessandra De Curtis: "*Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'emissione di un provvedimento d'urgenza, alla luce del termine di scadenza fissato, per l'inoltro della domanda d'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, al 22 aprile 2021; Alla luce dell'art. 7 comma 7 D.M. n. 640/2017, che non contempla, tra le ipotesi di riconoscimento del servizio "come prestato solo di fatto e non di diritto", quella di un errore nell'attribuzione del punteggio (per altro servizio prestato), riferibile alla scuola e non all'aspirante; Ha disposto "che il servizio scolastico, effettivamente prestato ...in forza del contratto di lavoro a tempo determinato prot. n.... del 7.10.2020, in qualità di collaboratore scolastico, venga considerato, ai fini della partecipazione alla procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, come prestato non solo di fatto ma anche di diritto"*.

Una pronuncia giudiziale postuma determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le convocazioni che tuttora giungono al ricorrente, per la stipula di contratti a termine, mentre una pronuncia cautelare scongiurerebbe il rischio anche per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate (con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio). Si sottolinea infatti il pregiudizio prospettabile concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento di ricorsi di merito, con l'aggravamento del procedimento per l'espletamento delle procedure di assunzione, con evidente danno erariale per la P.A..





In ogni caso il reinserimento nelle graduatorie Ata, e il recupero del punteggio del servizio prestato, e a prestarsi, consentirebbero al ricorrente non solo l'assegnazione di incarichi al 30.06 o al 31.08, con ogni conseguente beneficio in termini economici, monetari, personali e di carriera, ma anche la possibilità poi di inserirsi nella graduatorie di prima fascia.

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza per l'accoglimento della presente istanza cautelare, anche sotto il profilo del periculum in mora, da considerare non solo dal punto di vista del danno irreparabile per la reclamante ma anche per il ministero stesso.

Considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, la pronuncia cautelare costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile a cui il ricorrente ha diritto, poiché in possesso di valido titolo per l'accesso alle Graduatorie per il personale ATA, così come esposto nel ricorso introduttivo, come sopra riportato e trascritto, le cui motivazioni e argomentazioni sono da valersi quali elementi del Fumus boni iuris.

Tanto premesso con riserva di più ampiamente dedurre ed illustrare, parte ricorrente, come innanzi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa,

### CONCLUDE

perché il Tribunale adito, in accoglimento della presente istanza cautelare, previa fissazione dell'udienza di discussione e concessione del termine per la notifica alle parti resistenti, Voglia così provvedere:

- emettere, ai sensi degli artt. 669 bis, quater e ss. c.p.c. ed art. 700 c.p.c., i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e conseguentemente,

**-in via d'urgenza con decreto motivato, inaudita altera parte, stante il periculum come sopra prospettato, accogliere le conclusioni di seguito riportate;**

- ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica alla resistente, Voglia così provvedere:

- accertata la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora:

a) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto di risoluzione del contratto recante n° prot. 0002017 del 28/04/2022 disposto dal Liceo Statale Coluccio Salutati di Montecatini Terme e del decreto di depennamento dalla graduatoria di istituto recante prtoc. N° 0002018, a firma dello stesso DS Dr. Marzia Andreoni, e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti e pertanto

b) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad





essere reinserito e/o ricollocato nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024 nel profilo di collaboratore scolastico, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati;

c) CONDANNARE gli Istituti scolastici resistenti all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e quindi condannarli al reinserimento e/o ricollocazione del ricorrente Sig. Varesi Giuseppe, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia del personale Ata nel profilo di collaboratore scolastico, così come da domanda di inserimento nelle graduatorie effettuata in data 21.04.21, nella posizione ad esso spettante in base alla votazione conseguita con il diploma di qualifica triennale e titoli ulteriori, e quindi pari a punti 7,25, più il punteggio maturato in seguito al servizio prestato e a quello che avrebbe maturato fino al 10.6.22, per il **profilo di collaboratore scolastico, e quindi per ulteriori 6 punti**;

d) accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ossia del diploma di "addetto alla segreteria di azienda" conseguito il 27.10.80 presso l'Istituto Aldo Moro di Montesarchio (BN), per tutte le motivazioni in fatto e in diritto suesposte;

e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato (6 punti maturati nell'a.s. 2021/2022), nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;

g) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno, ovvero **alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza del contratto ossia al 10.06.2022, oltre alle retribuzioni dell'anno scolastico 2022/2023 precluse al ricorrente a seguito dell'illegittimo depennamento subito, oltre interessi legali**, ovvero alla somma che l'On.le Giudice del Lavoro adito riterrà opportuno liquidate, anche secondo equità, ovvero nella misura che l'On.le Tribunale adito riterrà più opportunamente quantificata.

h) adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;

i) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrente, **con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.**

A tal fine parte ricorrente

**CHIEDE**

che l'adito Tribunale voglia fissare con decreto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 669 bis- quater e ss ed art. 700 c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti; se possibile si chiede la fissazione di udienza mediante **collegamento da remoto**, tenuto conto del luogo di residenza del ricorrente (prov. di Benevento) e del suo attuale stato di





disoccupazione e conseguente disagio economico per poter presenziare all'udienza che l'On.le Giudice Vorrà disporre;

invitando le parti resistenti a comparire personalmente, emettendo i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

In via istruttoria si chiede sin da ora che l'adito Giudice voglia assumere, in via cautelare, tutte le informazioni del caso nonché ordinare agli Istituti resistenti, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., l'esibizione e il deposito di ogni documento utile e necessario ai fini della decisione.

Si allegano e si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i documenti di cui alla premessa.

Salvo ogni altro diritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, il ricorrente dichiara, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 9 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 37 del d.l. n. 98/2011, che il proprio reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione è inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 e che pertanto è esonerato al pagamento del contributo unificato. La presente controversia è di valore indeterminabile.

Scafati 13.10.22

Avv. Emilia Di Palma

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui la ricorrente risultava inserite e in cui chiede essere reinserita e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Toscana e di Lucca, o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA





**Studio Legale**

**AVVOCATO EMILIA DIPALMA**

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso a:

**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Firenze, alla Via Mannelli, 113 - 50136 FIRENZE, rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza a [firenze@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:firenze@mailcert.avvocaturastato.it)

**Ufficio scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio XI Ambito Territoriale di Pistoia**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Pistoia 51100 alla via Mabellini, 9, CF: 80006430476, rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza a [firenze@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:firenze@mailcert.avvocaturastato.it) - [usppt@postacert.istruzione.it](mailto:usppt@postacert.istruzione.it).

**MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca**, in persona del suo Ministro e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza a [firenze@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:firenze@mailcert.avvocaturastato.it)

**Liceo Statale “Coluccio Salutati”**, con sede in Montecatini Terme (PT), alla via Marconi n° 71 – 51016 in persona del Dirigente p.t., C.F. 81003610474, rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza a [firenze@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:firenze@mailcert.avvocaturastato.it)

Quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza sia pubblicato sul sito internet ufficiale del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Scafati lì 13 ottobre 2022

Avv. Emilia Di Palma



[emilianadipalma@libero.it](mailto:emilianadipalma@libero.it)  
[e.dipalma71@avvocatinocera-pec.it](mailto:e.dipalma71@avvocatinocera-pec.it)



Via Mario Alison, 11  
84018 Scafati (Sa)



mobile 373.7962863  
studio 081.199.700.76





**TRIBUNALE DI PISTOIA SEZ. LAVORO**  
**AL GIUDICE MONOCRATICO IN FUNZIONE DI**  
**GIUDICE DEL LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

PER: **Varesi Giuseppe**, nato a Cautano (BN) il 17.3.62, C.F. VRSGPP62C17C359I ed ivi residente alla via Saverio Zarrelli n° 12, rapp.to e difeso dall'avv. Emilia Di Palma C.F.: DPLMLE71A41G813Y, in virtù di mandato a margine del presente atto, e con la stessa elettivamente dom.to in Scafati, alla via Mario Alison n° 15

Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo Pec: [e.dipalma71@avvocatinocera-pec.it](mailto:e.dipalma71@avvocatinocera-pec.it) e/o fax 08119970076

**CONTRO**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Firenze, alla Via Mannelli, 113 - 50136 FIRENZE, rapp.to e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, [firenze@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:firenze@mailcert.avvocaturastato.it)

**Ufficio scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio XI Ambito Territoriale di Pistoia**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Pistoia 51100 alla via Mabellini, 9, CF: 80006430476, rapp.to e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, [firenze@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:firenze@mailcert.avvocaturastato.it) - [usppt@postacert.istruzione.it](mailto:usppt@postacert.istruzione.it).

**MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca**, in persona del suo Ministro e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, [firenze@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:firenze@mailcert.avvocaturastato.it)

**Liceo Statale “Coluccio Salutati”**, con sede in Montecatini Terme (PT), alla via Marconi n° 71 – 51016 in persona del Dirigente p.t., C.F. 81003610474, rapp.to e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, [firenze@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:firenze@mailcert.avvocaturastato.it) [ptps03000x@istruzione.it](mailto:ptps03000x@istruzione.it)



Oggetto

**Avv. Emilia Di Palma**

Vi nomino e costituisco mio difensore e procuratore nel presente giudizio in eventuale giudizio di appello, opposizione ed esecuzione, di esecuzione coatta consequenziale conferendoVi all'uopo tutti i poteri di legge, ivi compresi quelli di presentare domande riconvenzionali, chiamare terzi in giudizio, di conciliare, di transigere, di quietanzare, di rinunciare agli atti di causa, rendendo fin d'ora per rato e valido il Vs. operato. Ai sensi dell'art. 4,3°com del D. Lgs n.28 del 2010 dichiaro di essere stato informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 196 del 2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 56/2004 e dichiaro di aver avuto, in particolare, la relativa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003. Eleggo altresì, domicilio con Voi in

SCAFATI, VIA M.  
ALISON, 15



R.G. 2022 /538-1

Il Giudice

Letto il ricorso ex art. 669 quater-700 c.p.c.,

Fissa per discussione l'udienza del **15.11.2022**, ore **13:00** . Parte ricorrente dovrà notificare il ricorso e il presente decreto alle parti convenute sino al 24.10.2022.

Autorizza la notifica del ricorso e del presente decreto nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui parte ricorrente risultava inserito e in cui chiede essere reinserito, e che potrebbero subire un pregiudizio dall' eventuale accoglimento dell'istanza cautelare in corso di causa, con le modalità indicate da parte ricorrente a pag.28 del ricorso.

Pistoia, 14/10/2022

Il Giudice del Lavoro

Dott. Francesco Barracca

